

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 098/CSA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 077CSA– RIUNIONE DEL 10 FEBBRAIO 2017

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente; Prof. Paolo Tartaglia - Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SPEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TERZI CLAUDIO SEGUITO GARA SPEZIA/LATINA DEL 30.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 77 del 31.1.2017)

La Spezia Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n. 77 del 31.1.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra Spezia Calcio S.r.l./Latina del 30.1.2017, ha comminato la squalifica per 3 giornate effettive al calciatore Terzi Claudio con la seguente motivazione: “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 13° del secondo tempo, all’atto dell’espulsione rivolto all’Arbitro espressioni ingiuriose”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo da tre a due giornate la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la Spezia Calcio S.r.l. ha evidenziato il fatto che le espressioni rivolte dal calciatore all’Arbitro avrebbero dovuto qualificarsi come irriguardose e non già come offensive.

Il ricorso va accolto in quanto la condotta tenuta dal Terzi si configura come condotta irriguardosa nei confronti dell’Ufficiale di gara e va sanzionata, ai sensi dell’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. con 2 giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Spezia Calcio di La Spezia, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Terzi Claudio a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente; Avv. Maurizio Borgo, - Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE AL CALC. ICARDI MAURO EMANUEL SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 05.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 137 del 06.02.2017)

Con atto, spedito in data 6.2.2017, la Società F.C. Internazionale Milano S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 137 del 6.2.2017 della predetta Lega) con la quale, a seguito

della gara Juventus/Internazionale, disputatasi in data 5.2.2017, era stata irrogata, a carico del calciatore Icardi Mauro Emanuel della stessa Società la squalifica per 2 giornate effettive di gara e l'ammenda di €10.000,00.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società F.C. Internazionale Milano S.p.A faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Con il primo motivo di reclamo, la Società F.C. Internazionale Milano S.p.A. denuncia, in via del tutto preliminare, il difetto di giurisdizione/competenza del Giudice Sportivo, ritenendo che solo ed esclusivamente il Direttore di Gara, e non il Giudice Sportivo, avrebbe potuto, anzi dovuto, sanzionare disciplinarmente le condotte poste in essere dal calciatore Icardi atteso che queste ultime si sono svolte immediatamente dopo il fischio finale.

Al proposito, questa Corte osserva che le condotte poste in essere dal calciatore Icardi si sono verificate durante lo svolgimento della gara e sono state rilevate dal Direttore di Gara e dall'Addizionale che ne hanno fatto espressa menzione nel proprio referto.

Orbene, nel caso di specie, in adesione dell'orientamento degli Organi di Giustizia Federale (cfr. CC.UU. n. 140/CFA del 10.6.2016, n. 138/CFA (Sezioni Unite) del 10.6.2016, n. 62/TFN del 22.3.2016, n. 69/CGF del 9.1.2013, n. 55/CDN del 16.1.2012, n. 66/CDN e n. 67/CDN 2008/2009), sussiste il potere esclusivo del Giudice Sportivo, ex art. 29, comma 2, C.G.S., di decidere in prima istanza, in quanto sui fatti di gara sussiste la giurisdizione del Giudice Sportivo che esercita il proprio potere disciplinare per tutte le condotte verificatesi nell'ambito di una gara di campionato, valutandole sotto il profilo disciplinare, sulla base degli atti ufficiali o le segnalazioni e prove ex art. 35 C.G.S., che gli pervengono.

Né, al fine di pervenire alla conclusione divisata dalla società reclamante, ovvero che sulle predette condotte vi sia una sorta di esclusiva disciplinare del Giudice Sportivo, può essere invocata la previsione di cui al comma 3 del medesimo articolo 29 del C.G.S., a tenore della quale *"I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco"*.

Tale disposizione, infatti, non può essere, interpretata nel senso che la stessa costituisca una sorta di specificazione ovvero precisazione della regola dettata al comma 2 dell'art. 29 del C.G.S.; lo impedisce l'utilizzo, da parte del legislatore federale, dell'espressione *"altresì"* che depone nel senso che la previsione del comma 3 si aggiunge a quella di cui al comma 2 e non può che avere a riguardo l'attribuzione al Giudice Sportivo della giurisdizione/competenza a giudicare dei reclami relativi allo svolgimento delle gare, ad esempio, per la partecipazione ad una gara di un calciatore in posizione irregolare; ed è proprio con riferimento a questo tipo di reclami che il legislatore federale ha avvertito l'esigenza di escludere dalla giurisdizione/competenza del Giudice Sportivo tutti i *"fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco"*; il che significa che il Giudice Sportivo non potrebbe, per esempio, rivedere la decisione del Direttore di Gara relativa alla concessione di un calcio di rigore ovvero di comminazione di un'espulsione o di un'ammonizione ad un calciatore.

Alla luce di quanto sopra, il Giudice Sportivo ha legittimamente valutato, sotto il profilo disciplinare, le condotte poste in essere dal calciatore ICARDI, sulla base dei referti del Direttore di Gara e dell'Addizionale, a nulla rilevando che il Direttore di Gara non abbia ritenuto di assumere, come ben avrebbe potuto, decisioni di natura disciplinare nei confronti del predetto calciatore.

Venendo, poi, al merito del reclamo, questa Corte rileva come la Società ricorrente non fornisca elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'Arbitro e dell'Addizionale che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alle condotte, poste in essere dal calciatore Icardi.

Ed invero, questa Corte ritiene che le motivazioni addotte dalla Società ricorrente non abbiano pregio atteso che è indubbio che le due condotte, la prima, posta in essere nei confronti dell'Addizionale, ingiuriosa (espressione *"V....."*, accompagnata, peraltro, dal tipico gesto del

braccio, rivolta al sig. Orsato) e la seconda, posta in essere nei confronti del Direttore di Gara, irrispettosa (pallone calciato verso l'Arbitro a segno di protesta), siano state rivolte all'indirizzo, rispettivamente, dell'Addizionale e dell'Arbitro e non costituiscano, invece, nel primo caso, una mera imprecazione e, nel secondo, un semplice gesto di rabbia; ne è prova il fatto che sia nel referto dell'Addizionale che in quello dell'Arbitro le condotte sono, in entrambi i casi, incontrovertibilmente descritte come rivolte nei confronti, rispettivamente, dell'Addizionale e del Direttore di Gara.

Quanto alla entità delle sanzioni, trattandosi di due distinte condotte, irrispettosa, la prima, ed ingiuriosa, la seconda, si ritiene che la squalifica per due giornate effettive di gara e l'ammenda di €10.000,00 siano sanzioni del tutto congrue.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Internazionale Milano di Milano.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PERISIC IVAN SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 05.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 137 del 06.02.2017)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Juventus/Internazionale, disputato in data 5.2.2017 e valevole per il Campionato di Serie "A", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A infliggeva al Sig. Ivan Perisic la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara per aver, *"al 49° del secondo tempo, ripetutamente proferito espressioni gravemente irrispettose nei confronti del Direttore di gara"*.

Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione la F.C. Internazionale Milano (d'ora in avanti, per brevità, "Società"), la quale assumeva la presunta eccessiva entità della sanzione irrogata, sostenendo come le frasi rivolte al Direttore di gara dal Sig. Perisic non avrebbero potuto essere qualificate come gravemente irrispettose e che, al contrario, si sarebbe trattato di mere critiche all'operato dell'Arbitro. La Società - oltre a fare appello allo stato d'animo concitato che avrebbe caratterizzato il momento in cui le espressioni oggetto del presente procedimento sarebbero state pronunciate - rilevava come casi simili alla fattispecie in questione sarebbero stati decisi da questa Corte in maniera più favorevole e, pertanto, chiedeva la riduzione della predetta sanzione al minimo o ad altra minore sanzione che parrà di giustizia.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale, tenutasi in data 10.2.2017, sono presenti gli Avv.ti Raffaelli e Capellini, i quali si riportano alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

Ciò detto, la Corte, esaminati gli atti, precisa come le espressioni pronunciate dal Sig. Perisic nei confronti del Direttore di Gara siano di certo di natura irrispettosa, ma non posseggano le caratteristiche richieste per essere qualificate come gravemente irrispettose e, quindi, per essere sanzionate come deciso dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi, la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Internazionale Milano di Milano, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Perisic Ivan a 1 giornata effettiva di gara e commuta la seconda giornata nell'ammenda di € 10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma l'8 marzo 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio